

Pubblicazione *on line* della Collana ADAPT

Newsletter in edizione speciale n. 28 del 19 settembre 2007

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

Gli ammortizzatori sociali nei Paesi UE Quadro comparativo

a cura di
Francesco Lauria e Silvia Spattini

Allegato a

Quale riforma per gli ammortizzatori sociali?

Dossier Adapt - CSMB del 19 settembre 2007, n. 28

Coordinatore di redazione **Marina Bettoni**: bettoni.marina@unimore.it

Tutti i numeri del Dossier sono disponibili sul sito: www.fmb.unimore.it
Per l'invio di materiali da pubblicare e per la collaborazione con il bollettino: csmb@unimore.it

Introduzione

Dall'analisi dei vari sistemi di ammortizzatori sociali, è possibile cogliere diversi tratti comuni, che si ritiene utile elencare:

- obbligatorietà del sistema assicurativo contro la disoccupazione (ad eccezione di Danimarca e Finlandia, dove il sistema è volontaristico, e della Svezia dove il sistema è misto);
- indennità commisurate:
 - a) ai versamenti assicurativi effettuati (uno degli aspetti comuni ai sistemi previdenziali dei Paesi nell'erogazione delle indennità di disoccupazione è quello dell'«anzianità contributiva», vale a dire del numero di anni di versamento delle quote di contributo, al di sotto di un minimo del quale non si può ottenere la corresponsione dei benefici) e finanziati sia dai lavoratori che dai datori di lavoro;
 - b) al periodo di permanenza nello *status* di disoccupato;
- sussidi (assistenziali) di disoccupazione in un'ottica redistributiva, generalmente con imputazione diretta alla spesa pubblica;
- erogazione delle indennità soltanto all'interno di una data fascia di classi d'età (generalmente i lavoratori in età pensionabile sono esclusi);
- divieto di cumulo delle indennità con altre prestazioni d'assistenza sociale, o riduzione dei sussidi in presenza di redditi diversi, pensioni o altri benefici.

Vi sono specifici requisiti per poter usufruire dei benefici di disoccupazione. In generale è necessario che il lavoratore sia disoccupato involontario, idoneo al lavoro, in ricerca attiva di una occupazione e disponibile al lavoro.

Sono inoltre previste sanzioni in caso di violazione di alcune prescrizioni ovvero situazioni per le quali non è prevista l'erogazione dell'indennità, in particolare allorché:

- non ci si presenti periodicamente ai Servizi per l'impiego, sottoponendosi ai colloqui di orientamento e/o selezione previsti;
- si rifiuti un percorso di formazione professionale proposto dal Servizio competente;
- si rifiuti l'offerta di un'occupazione adeguata da parte dei Servizi per l'impiego;
- s'incorra in un licenziamento per giusta causa;
- si presentino dimissioni volontarie da parte del lavoratore;
- sia aperta una vertenza col datore di lavoro attinente al licenziamento.

In relazione a quanto sopra, è opportuno allora osservare come diventi importante per ciascuno Stato la chiarezza definitoria dei concetti di:

- stato di disoccupazione;
- disponibilità al lavoro;
- lavoro accettabile o congruo;
- giustificazione del rifiuto di un posto di lavoro (in relazione alla riduzione della retribuzione, mobilità geografica, variazione delle mansioni).

AUSTRIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente assicurato: versa il 3% del reddito (il reddito mensile massimo assoggettabile a contributo è pari a 3.750 euro).

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa il 3% delle retribuzioni corrisposte (il reddito mensile massimo assoggettabile a contributo è pari a 3.750 euro).

Governo: non contribuisce.

Requisiti

Indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld)

- Può essere erogata se il richiedente ha 28 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi o 52 settimane negli ultimi 24 mesi per la prima concessione dell'indennità.

- L'assicurato deve essere disoccupato, iscritto all'Ufficio di collocamento, idoneo e disponibile al lavoro.

- In caso di richiesta della prima concessione inoltrata da soggetto di età inferiore ai 25 anni d'età, l'assicurato deve avere 26 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi.

- L'indennità non è corrisposta in caso di dimissioni senza giusta causa, di cattiva condotta sul lavoro, di blocco del lavoro o di rifiuto di un'offerta di lavoro accettabile, cosicché viene applicata la sospensione dell'indennità per 4 settimane.

Sussidio di disoccupazione (Notstandshilfe)

- È in base al reddito.

- L'assicurato deve essere disoccupato, idoneo al lavoro e disposto a lavorare e valutato come bisognoso del sussidio di disoccupazione.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld): è pari al 55% del reddito netto giornaliero.

Supplemento di famiglia: è pari a 0,97 euro al giorno per ogni persona a carico (l'indennità totale, incluso il *Supplemento di famiglia*, non deve superare l'80% del reddito netto giornaliero).

Indennità supplementare: è elevata a 690 euro per una persona sola e a basso reddito, ma non deve essere comunque superiore al 60% del salario netto.

Sussidio di disoccupazione (Notstandshilfe): varia a seconda del numero di persone a carico, del reddito della persona disoccupata e di quello del coniuge o coabitante. Una somma variabile tra il 92% ed il 95% dell'indennità di disoccupazione è corrisposto a cittadini disoccupati senza limiti temporali nel caso in cui le indennità di disoccupazione di carattere previdenziale siano esaurite.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld): è erogabile per 20 settimane al massimo. Può essere estesa a 30 settimane (con 156 settima-

ne di copertura assicurativa negli ultimi 5 anni); a 39 settimane (se il soggetto ha 40 o più anni); a 52 settimane (se il soggetto ha 50 o più anni, con 468 settimane di copertura assicurativa negli ultimi 15 anni).

La durata del pagamento è prolungata per periodi di partecipazione alla formazione erogata dal Servizio del mercato del lavoro.

Sussidio di disoccupazione (Notstandshilfe): durata illimitato.

Sistema delle sanzioni

In caso di rifiuto di un'offerta di lavoro, il diritto è sospeso per 6 settimane. In caso di reiterazione del rifiuto, il lavoratore perde definitivamente il diritto.

BELGIO

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: versa lo 0,87% del salario di riferimento (al 100% del salario lordo dell'assicurato per quanto riguarda gli impiegati e al 108% per gli operai). Se la persona assicurata ed il datore di lavoro sono affiliati a tutti i settori della previdenza sociale, un contributo globale è pagato all'Ufficio nazionale di previdenza sociale. L'aliquota contributiva è pari al 37,84% (13,07% a carico del lavoratore e 24,77% a carico del datore di lavoro).

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa l'1,46% del salario di riferimento.

Governo: non contribuisce.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- Può essere erogata se il richiedente ha lavorato un preciso numero di giorni lavorativi durante un particolare periodo di riferimento:

- a) soggetto di età inferiore a 36 anni: 312

- giorni in riferimento ai 18 mesi precedenti;

- b) soggetto di età tra 36 e 50 anni: 468

- giorni sui 27 mesi precedenti;

- c) soggetto di età superiore a 50 anni: 624

- giorni sui 36 mesi precedenti.

- L'assicurato deve essere disoccupato, iscritto al Servizio pubblico per l'impiego, idoneo e disponibile al lavoro.

- L'indennità non è corrisposta in caso di disoccupazione volontaria, cosicché viene applicata la sospensione dell'indennità per un periodo variabile tra le 4 e le 52 settimane o viene meno la possibilità d'accesso ai benefici.

Ammontare e durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: l'ammontare è in relazione al salario medio giornaliero. I salari medi giornalieri sono calcolati in base all'ultimo salario mensile entro l'ammontare massimo di 1.743,89 euro.

Se l'assicurato non ha lavorato durante i 6 mesi precedenti la domanda per l'indennità di disoc-

cupazione, l'indennità è calcolata in base al salario mensile standard di 1.212,04 euro.

L'indennità dipende dallo stato di famiglia dell'assicurato e dal periodo di disoccupazione. Se l'assicurato coabita o ha persone a carico, l'indennità è uguale al 60% della retribuzione di riferimento per il periodo intero di disoccupazione. Per una persona che vive sola, il 60% della retribuzione di riferimento è erogato il primo anno, successivamente il 50%. Se l'assicurato coabita con una persona che ha reddito, il 55% della retribuzione di riferimento è erogato il primo anno, per un secondo periodo il 40% (la durata minima del secondo periodo è di 3 mesi e la durata totale dipende dall'incidenza della carriera professionale della persona), successivamente è pagata un'indennità standard mensile di 480,22 euro.

Sussidio per la ricerca di lavoro: l'ammontare dipende dall'età dell'assicurato e dallo stato di famiglia. Per una persona minore di 18 anni che viva sola, è pari a 242,84 euro; se è tra i 18 e i 20 anni, è pari a 381,42 euro; se è tra i 21 e i 24 anni, è pari a 625,82 euro; se ha 25 anni o più, è pari a 619,58 euro. Se l'assicurato convive o ha persone a carico, il sussidio è pari a 872,04 euro, senza riguardo all'età. Se l'assicurato è maggiore di 18 anni e convive con persona con un reddito, è pari a 212,16 euro, altrimenti è pari a 338,78 euro.

Supplemento di prepensionamento: l'ammontare è pari al 50% della differenza tra l'indennità mensile (calcolata come pari al 60% dell'ultimo salario lordo) ed il salario netto (il salario lordo detratti i contributi sociali e altre deduzioni). È erogato fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte dell'assicurato.

Supplemento per lavoratore anziano disoccupato: l'ammontare dipende dall'età dell'assicurato e dallo stato di famiglia. Per i soggetti di 55 o più anni i supplementi garantiti sono pari al 60% dei loro ultimi salari.

Variazioni delle indennità: le indennità subiscono periodici aggiustamenti nell'ammontare in base alle variazioni nell'indice dei prezzi al minuto.

Sistema delle sanzioni

Le sanzioni consistono nella sospensione dell'erogazione della prestazione. Principali ragioni di esclusione:

Disoccupazione volontaria in caso di:

- dimissioni ingiustificate;
- licenziamento per giusta causa in seguito a comportamenti scorretti del lavoratore;
- mancata presentazione a un colloquio di lavoro con un datore o rifiuto del lavoro offerto;
- mancata presentazione al Servizio competente per l'impiego e l'orientamento al lavoro;
- rifiuto o fallimento di un piano di orientamento.

Disoccupazione di lungo termine:

- è determinata dall'Ufficio di disoccupazione e tiene conto dell'età e del sesso del disoccupato.

L'omissione di una dichiarazione obbligatoria, una

dichiarazione tardiva, incorretta o incompleta, o l'uso di documenti falsi può portare alla restituzione di indennità ricevute ingiustamente e alla perdita del diritto per un certo tempo.

BULGARIA

Fonti di finanziamento

Vengono tratte da contributi sociali e dalla fiscalità generale.

Requisiti

Il beneficiario deve:

- avere 9 mesi di copertura assicurativa nei 15 mesi precedenti la disoccupazione;
- essere disoccupato (volontario o involontario, per disoccupato volontario carenza di 3 mesi);
- essere iscritto come disoccupato all'Ufficio per l'impiego locale;
- non essere beneficiario di pensione di vecchiaia o di prepensionamento;
- non esercitare attività che prevedano obbligo assicurativo.

Ammontare della prestazione

Per i disoccupati involontari: è pari al 60% della media della retribuzione lorda dei 9 mesi precedenti.

Per i disoccupati volontari: è pari all'80% del reddito minimo per 4 mesi.

Durata della prestazione

La durata è variabile in relazione ai contributi precedentemente versati:

- fino a 3 anni di contributi: 4 mesi;
- da 3 a 5 anni di contributi: 6 mesi;
- da 5 a 10 anni di contributi: 8 mesi;
- da 10 a 15 anni di contributi: 9 mesi;
- da 15 a 20 anni di contributi: 10 mesi;
- da 20 a 25 anni di contributi: 11 mesi;
- oltre 25 anni di contributi: 12 mesi.

Sistema delle sanzioni

Non è prevista nessuna sanzione.

CIPRO

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente assicurato: versa, come contributi sociali totali, il 6,3% del salario lordo, fino al tetto *max* settimanale di circa 835 euro.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa, come contributi sociali totali, il 6,3% dei salari a libro paga, fino al tetto *max* settimanale di salario individuale di circa 835 euro.

Il 6% del totale dei contributi sociali raccolti viene trasferito al Fondo di assicurazione sociale.

Governo: versa al Fondo il 4% del salario lordo per ogni lavoratore assicurato, fino al tetto *max* settimanale di salario individuale di circa 835 euro.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- Può essere erogata se il richiedente ha 26 settimane di contributi pagati. È possibile rinnovare la richiesta dopo il pagamento di 26 settimane aggiuntive di contributi.
- L'assicurato deve essere disoccupato, idoneo e disponibile al lavoro e deve ripresentarsi settimanalmente all'Ufficio di collocamento.
- L'indennità non è corrisposta in caso di dimissioni volontarie, di pessima condotta sul luogo di lavoro, di partecipazione diretta ad una vertenza di lavoro, di rifiuto di un'offerta di lavoro conveniente o di rifiuto di un'opportunità di lavoro, cosicché viene applicata la sospensione dell'indennità per un periodo di 6 settimane al massimo.

Ammontare e durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: l'ammontare è pari al 60% del salario medio di base assicurabile nell'anno precedente, più un supplemento pari al 50% del salario medio eccedente l'ammontare di base nell'anno precedente, fino al massimo di due salari di base assicurabili. È erogabile dopo 3 giorni di carenza (30 giorni per l'assicurazione volontaria) per un periodo minimo di 156 giorni.

Supplemento per persona a carico: l'ammontare è pari a 1/3 dei benefici di base per il coniuge a carico e a 1/6 per le altre persone a carico, fino ad un massimo di 2 persone. Un coniuge è a carico se non lavora o non riceve un qualsivoglia beneficio dal Fondo di assicurazione sociale.

Sistema delle sanzioni

Il diritto all'indennità viene sospeso fino a 6 settimane se:

- lo stato di disoccupazione consegue ad un licenziamento per colpa o a dimissioni non sorrette da giusta causa;
- il lavoratore ha rifiutato un impiego corrispondente al proprio bagaglio professionale senza un giustificato motivo;
- il lavoratore non si è messo alla ricerca attiva di un'occupazione in modo diligente;
- il lavoratore ha rifiutato la partecipazione ad un'esperienza di formazione professionale senza giustificato motivo e in seguito ad una richiesta in tal senso da parte dell'Ufficio per la sicurezza sociale.

L'indennità non spetta inoltre per i giorni in cui il lavoro è sospeso a causa di una sospensione dell'attività dovuta ad un conflitto collettivo.

Contro il provvedimento di sospensione dell'indennità è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della sicurezza sociale entro 15 giorni dalla notifica.

Contro la decisione ministeriale è ammesso un ulteriore appello alla Corte Suprema entro 75 giorni

dalla notifica della decisione stessa.

DANIMARCA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: la quota versata per l'appartenenza a un Fondo di assicurazione contro la disoccupazione consiste in un contributo variabile per il finanziamento del Fondo stesso, in un contributo fisso obbligatorio per il pagamento dell'assicurazione contro la disoccupazione, attualmente 4,8 volte l'importo massimo dell'indennità giornaliera di disoccupazione ed in un contributo fisso volontario per il pagamento dell'indennità di quiescenza anticipata.

I dipendenti versano l'8% del loro salario lordo mensile al Fondo del mercato del lavoro per coprire la spesa dello Stato per le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, la cassa malattia e l'assicurazione contro le invalidità.

Lavoratore autonomo: la quota versata per l'appartenenza a un Fondo di assicurazione contro la disoccupazione consiste in un contributo variabile per il finanziamento del Fondo stesso, in un contributo fisso obbligatorio per il pagamento dell'assicurazione contro la disoccupazione, attualmente 4,8 volte l'importo massimo dell'indennità giornaliera di disoccupazione ed in un contributo fisso volontario per il pagamento dell'indennità di quiescenza anticipata.

Anche i lavoratori autonomi versano l'8% del loro salario lordo mensile al Fondo del mercato del lavoro per coprire la spesa dello Stato per le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, la cassa malattia e l'assicurazione contro le invalidità.

Datore di lavoro: deve versare il 3% dell'Imposta sul valore aggiunto della propria impresa.

Governo: copre eventuali *deficit* di bilancio.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- È erogabile se sussiste l'appartenenza al Fondo di disoccupazione durante gli ultimi 12 mesi (sono inclusi i lavoratori autonomi) e 52 settimane (1.924 ore) di lavoro e il versamento di contributi negli ultimi 3 anni.
- Non è dovuta in caso di dimissioni, cattiva condotta sul lavoro, vertenza tra lavoratore e datore di lavoro o rifiuto di un'offerta di lavoro conveniente.
- Il richiedente deve essere disoccupato involontario, iscritto all'Ufficio di collocamento, idoneo e disponibile al lavoro.

Ammontare e durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: l'ammontare è pari al 90% del salario medio delle precedenti 12 settimane, fino a 3.335 *kroner* alla settimana – circa 447 euro (i giovani disoccupati che completano un periodo di formazione professionale o il servizio militare ricevono fino a 2.735 *kroner* alla settimana – circa 367 euro). È erogabile dal

primo giorno di disoccupazione (5 giorni a settimana) per un massimo di 4 anni. I lavoratori autonomi hanno un periodo di attesa di 3 settimane.

Se la persona disoccupata è d'età compresa tra i 55 ed i 59 anni, il periodo può essere esteso fino al compimento dei 60 anni.

Sistema delle sanzioni

È prevista la sospensione del diritto all'indennità se il beneficiario rifiuta senza un giustificato motivo un'offerta di lavoro coerente con il proprio *status* professionale o se comunque non si pone alla ricerca attiva di un lavoro. In caso di comportamento recidivo è prevista l'espulsione dal Fondo.

ESTONIA

Fonti di finanziamento

Indennità di assicurazione contro la disoccupazione

Lavoratore dipendente: versa lo 0,6% del salario lordo.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa lo 0,3% dei salari a libro paga.

Governo: non contribuisce.

Sussidio di disoccupazione

Lavoratore dipendente: non versa contributi.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: non versa contributi.

Governo: contribuisce attraverso la fiscalità generale.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- Il beneficiario deve avere un'età compresa tra i 16 anni e l'età pensionabile (eccetto che per i prepensionati) ed essere iscritto come disoccupato al Servizio per l'impiego.

- Deve essere disoccupato involontario e ricercare una occupazione.

- Deve avere almeno 12 mesi di lavoro nei 24 mesi prima del periodo di disoccupazione.

- È previsto un periodo di carenza di 7 giorni di calendario.

Sussidio di disoccupazione

- Il beneficiario deve avere un'età compresa tra i 16 anni e l'età pensionabile (eccetto che per i prepensionati) ed essere iscritto come disoccupato al Servizio per l'impiego.

- Deve essere disoccupato involontario e avere 180 giorni di calendario di occupazione nei 12 mesi prima di presentare la richiesta per l'indennità. Il reddito personale deve essere inferiore al valore del sussidio di disoccupazione.

- È previsto un periodo di carenza di 7 giorni di calendario; 60 giorni di calendario per gli studenti appena laureati ed in caso di disoccupazione volontaria o di licenziamento del richiedente dal datore di lavoro precedente.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: è pari al 50% del salario di riferimento per i primi 100 giorni di calendario; successivamente è pari al 40% del salario di riferimento (il salario medio giornaliero dei 12 mesi precedenti l'iscrizione come disoccupati).

Sussidio di disoccupazione: corrisponde a 400 EEK (circa 26 euro). Se il richiedente segue corsi di riqualificazione professionale lavorativa è pagato un supplemento pari a 1,5 volte il sussidio di disoccupazione.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: è erogabile per 180 giorni, se si hanno fino a 5 anni di contributi versati; per 270 giorni, da 5 a 10 anni di contributi versati; per 360 giorni, oltre i 10 anni di contributi versati.

Sistema delle sanzioni

L'indennità è sospesa se il beneficiario non si presenta al Servizio per l'impiego almeno una volta ogni 30 giorni o rifiuta un'offerta di lavoro adatta alle proprie capacità. In questi casi comunque la persona può ricevere il sussidio di disoccupazione.

FINLANDIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente assicurato:

- per l'indennità base di disoccupazione: non versa contributi;

- per l'indennità di disoccupazione legata al reddito: versa una quota di adesione volontaria al Fondo per la disoccupazione, più un contributo supplementare pari allo 0,25% del salario;

- per il sussidio del mercato del lavoro: non versa contributi.

Lavoratore autonomo:

- per l'indennità base di disoccupazione: non versa contributi;

- per l'indennità di disoccupazione legata al reddito: versa il 3% del reddito;

- per sussidio del mercato del lavoro: non versa contributi.

Datore di lavoro:

- per l'indennità base di disoccupazione: non versa contributi;

- per l'indennità di disoccupazione legata al reddito: versa contributi obbligatori pari allo 0,75% delle retribuzioni corrisposte fino ad un ammontare di 840.940 euro; 2,75% sull'ammontare eccedente;

- per il sussidio del mercato del lavoro: non versa contributi.

Governo:

- per l'indennità base di disoccupazione: copre il costo totale;

- per l'indennità di disoccupazione legata al reddito: finanzia una percentuale del costo totale (pari al 38,9% nel 2002);

- per il sussidio del mercato del lavoro: ne copre costo totale.

Requisiti

Requisiti generali

- È necessario risiedere in Finlandia, essere iscritti come disoccupati presso i Servizi pubblici per l'impiego, cercare un lavoro a tempo pieno ed essere abili e disponibili al lavoro.

Indennità base di disoccupazione

- È necessario avere lavorato almeno 43 settimane nei 28 mesi precedenti la disoccupazione e almeno 18 ore di lavoro per settimana; per i lavoratori autonomi è necessario aver lavorato 24 settimane degli ultimi 48 mesi.

Indennità di disoccupazione legata al reddito

- È necessario avere lavorato almeno 43 settimane nei 28 mesi precedenti la disoccupazione e almeno 18 ore di lavoro per settimana; per i lavoratori autonomi è necessario aver lavorato 24 settimane degli ultimi 48 mesi ed essere stati contemporaneamente iscritti a un Fondo di disoccupazione.

Sussidio supplementare legato al reddito (Fondo di disoccupazione)

- È necessario avere lavorato per almeno 20 anni ed essere stati membri di un Fondo di disoccupazione per almeno 5 anni.

Sussidio del mercato del lavoro (in base al reddito)

- Deve sussistere la necessità di un supporto al reddito. I disoccupati minori di 24 anni devono avere completato la formazione professionale e non devono avere rifiutato un'offerta di lavoro conveniente.

Ammontare della prestazione

Indennità base di disoccupazione: è pari a 23,50 euro al giorno.

Indennità di disoccupazione legata al reddito (Fondo di disoccupazione): è pari a 23,50 euro più il 45% della differenza tra il salario giornaliero e tale indennità.

Sussidio supplementare legato al reddito (Fondo di disoccupazione): è pari al 55% della differenza tra il salario giornaliero ed il sussidio giornaliero di base. Se il salario mensile eccede i 2.115 euro, per la parte in eccesso il sussidio scende al 32,5% della differenza tra il salario giornaliero ed il sussidio giornaliero di base.

Sussidio del mercato del lavoro (in base al reddito): varia secondo l'ampiezza della famiglia e secondo altre circostanze. Il sussidio massimo giornaliero è pari a 23,50 euro se il guadagno mensile è minore di 253 euro per una persona *single*; nel caso di una famiglia, se è minore di 848 euro. Se il reddito mensile supera tali limiti, l'importo del sussidio è del 75% per una persona *single* e del 50% per una famiglia.

Durata della prestazione

Tutte le prestazioni di disoccupazione sono erogate dopo un periodo di carenza di 7 giorni. L'indennità è erogabile 5 giorni alla settimana per un massimo di 500 giorni (se il destinatario è nato prima del 1950 ed arriva a compiere 57 anni prima che l'indennità

sia stata pagata per 500 giorni. L'indennità è erogabile fino alla fine del mese di calendario in cui il destinatario compie 60 anni).

Sussidio del mercato del lavoro (in base al reddito): illimitato.

Sistema delle sanzioni

Il pagamento dell'indennità di disoccupazione è sospeso per 90 giorni se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni non sorrette da un giustificato motivo o per licenziamento dovuto a colpa del lavoratore. Il pagamento è invece sospeso per 60 giorni se la persona rifiuta un'offerta di lavoro senza una valida giustificazione.

FRANCIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: versa il 2,4% del salario lordo.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa il 4% del totale delle retribuzioni a libro paga; lo 0,35% di tale ammontare finanzia il Fondo di garanzia del salario che opera nell'evenienza del fallimento del datore di lavoro.

Governo: finanzia il c.d. sistema di solidarietà.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- Il soggetto deve essere di età inferiore a 60 anni, o tra i 60 e i 65 anni e senza il numero di rate di copertura richieste per acquisire il diritto ad una pensione completa di vecchiaia (160 rate), con 6 mesi di lavoro durante gli ultimi 22 mesi.

- Deve risiedere in Francia, essere iscritto ad un Ufficio di collocamento ed essere idoneo e disponibile al lavoro. La disoccupazione non è dovuta in caso di dimissioni volontarie, cattiva condotta sul lavoro o rifiuto di un'offerta di lavoro conveniente.

Régime de solidarité (sistema di solidarietà) in base al reddito

- *Allocation de solidarité spécifique:* l'assicurato deve vantare 5 anni di lavoro durante gli ultimi 10 anni prima della disoccupazione. Deve avere esaurito il diritto alla disoccupazione e deve essere iscritto ad un Ufficio di collocamento attivamente alla ricerca di un'occupazione e non avere raggiunto l'età pensionabile. Il candidato può optare per il contributo di solidarietà al posto dell'indennità di disoccupazione se ha almeno 50 anni d'età. Il reddito mensile medio della famiglia (escludendo i sussidi sociali, il risparmio e gli alimenti) durante gli ultimi 12 mesi prima della cessazione del diritto all'indennità di disoccupazione non deve eccedere i 1.015,70 euro al mese per una persona sola e i 1.596,10 euro al mese per una coppia.
- *Allocation temporaire d'attente:* spetta ai lavoratori rientrati in Francia che abbiano lavorato almeno 6 mesi nell'arco dei 12 mesi prece-

denti, ai richiedenti asilo politico fino all'ottenimento o meno dello *status* di rifugiato, ai beneficiari della protezione temporanea o sussidiaria, a particolari categorie di ex-detenuiti. Tuttavia, tali soggetti devono anche essere concretamente alla ricerca di un'occupazione, essere abili al lavoro, non aver raggiunto l'età della pensione e non avere un reddito superiore a 440,86 euro nel caso di una persona singola e 661,29 euro per una coppia. I limiti vengono innalzati a seconda del numero di figli, e rispettivamente a 661,29 euro e a 793,55 euro per il primo figlio, a 793,55 euro e 925,81 euro per il secondo figlio, infine è previsto un ulteriore aumento di 176,34 euro a partire dal terzo figlio.

Ammontare della prestazione

Indennità di previdenza sociale

- *Indennità di disoccupazione*: varia secondo l'ammontare del precedente reddito dichiarato tra il 57,4% e il 75% del salario giornaliero medio durante gli ultimi 12 mesi.
- *Sussidio di prepensionamento*: è pari al 65% del salario medio dell'assicurato durante gli ultimi 12 mesi fino a un limite di 2.516 euro, più il 50% della parte del salario medio eccedente 2.516 euro. Un'indennità pari alla metà della rata è erogabile se il contratto di lavoro è stato trasformato in un contratto a tempo parziale.

Indennità d'assistenza sociale

- *Contributo di solidarietà in base al reddito*: si veda la tabella.

Per una persona sola

Reddito mensile	Sussidio mensile
da 0 euro a 580,40 euro	435,30 euro
da 580,40 euro a 1.015,70 euro	Sussidio differenziato e pari a 1.015,70 euro meno il reddito

Per una coppia

Reddito mensile	Sussidio mensile
da 0 euro a 1.160,80 euro	435,30 euro
da 1.160,80 euro a 1.596,10 euro	Sussidio differenziato e pari a 1.596,10 euro meno il reddito

Cadenza del pagamento: l'indennità è pagata mensilmente, con un pagamento addizionale in dicembre.

- *Allocation temporaire d'attente*: corrisponde a 306,60 euro al mese.

Cadenza del pagamento: l'indennità è pagata mensilmente, con un pagamento addizionale in dicembre.

- *Reddito minimo d'inserimento in base al reddito*: corrisponde a 425,40 euro per una persona *single*, a 638,10 euro per una famiglia di 2

persone, a 765,72 euro per una famiglia di 3 persone, a 893,34 euro per una coppia con 2 figli e a 935,88 euro per una persona *single* con 3 figli. Un supplemento di 170,16 euro è pagato per ogni membro aggiuntivo se la famiglia ha più di 4 membri. L'indennità è ridotta dal valore di qualunque tipo di reddito. Se il beneficiario riceve il contributo per l'alloggio o altri benefici d'assistenza per l'alloggio, il reddito minimo d'inserimento è ridotto a una somma forfettaria prefissata. L'indennità è assegnata per periodi rinnovabili di 3 mesi. Il contributo completo è erogabile anche nel caso in cui si percepisca una pensione d'invalidità da lavoro.

- *Reddito minimo d'attività*: il datore di lavoro riceve, a determinate condizioni e per un massimo di 18 mesi, l'equivalente del reddito minimo d'inserimento erogabile a una persona *single* (425,40 euro).

- *Contributo di disoccupazione equivalente alla pensione (in base al reddito)*: l'indennità mensile è di 919 euro se il reddito della famiglia è meno di 532,04 euro per una persona *single* o meno di 1.166,87 euro per una coppia; altrimenti l'indennità è uguale alla differenza tra il reddito di riferimento (1.451,04 euro per una persona *single* e 2.085,87 euro per una coppia) e il reddito della famiglia. Può essere cumulato anche con l'indennità di disoccupazione, fino ad un massimo di 919 euro. Calcolato sul reddito di riferimento, può essere cumulato con il salario fino a un limite massimo. L'indennità completa è erogabile anche in caso si percepisca una pensione d'invalidità da lavoro.

Variazioni delle indennità

Il contributo di solidarietà e quello d'inserimento sono annualmente variati nell'ammontare in base a un decreto.

Durata della prestazione

Indennità di previdenza sociale

- *Indennità di disoccupazione*: è erogabile per 7 mesi se si hanno 6 mesi di contributi versati durante gli ultimi 22 mesi; è erogabile per 12 mesi se si hanno 12 mesi di contributi versati negli ultimi 20 mesi; è erogabile per 23 mesi se si hanno 16 mesi di contributi negli ultimi 26 mesi.
- *Sussidio di prepensionamento*: cessa se il beneficiario riprende un'attività remunerativa a tempo pieno, riceve la pensione di vecchiaia o raggiunge i 65 anni.
- *Sussidio di morte*: è pagato al coniuge rimasto ed è pari a 120 giorni di sussidio di prepensionamento (più 45 giorni per ogni figlio a carico).

Indennità d'assistenza sociale

- *Contributo di solidarietà (in base al reddito)*: è assegnato per un periodo di 6 mesi (o per un anno se il beneficiario ha almeno 55 anni ed è esentato dalla disoccupazione) ed è rinnovabile se i requisiti sono ancora soddisfatti. L'indennità può essere estesa anche per un periodo ulteriore di 6 mesi se il beneficiario crea una società nuova. Cessa se il beneficiario riprende

l'attività lavorativa, riceve la pensione di vecchiaia o raggiunge i 65 anni d'età. Cadenza del pagamento: l'indennità è pagata mensilmente, con un pagamento addizionale in dicembre.

- *Contributo di disoccupazione equivalente alla pensione (in base al reddito)*: è assegnato per periodi rinnovabili di 12 mesi, sempre che i requisiti soggettivi siano ancora soddisfatti.

Sistema delle sanzioni

Avviene sospensione o revoca del diritto all'indennità nel caso in cui il beneficiario non si ponga alla ricerca attiva di un lavoro. In generale, inoltre, il beneficiario non può «rifiutare un lavoro corrispondente ad una formazione professionale o qualificazione che il servizio pubblico per l'impiego ha permesso a lui/lei di acquisire». Le distanze geografiche non possono costituire una ragione legittima per rifiutare un impiego, poiché alla persona disoccupata viene offerto un aiuto per la mobilità.

GERMANIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: versa il 3,25% del salario.

Lavoratore autonomo: versa il 6,5% del valore di riferimento mensile (corrispondente 2.450 euro; nei nuovi *länder* corrisponde a 2.065 euro).

Datore di lavoro: versa il 3,25% dei profitti.

Governo: fornisce prestiti o sovvenzioni per coprire un eventuale *deficit* e si fa carico del costo dei benefici di disoccupazione non contributivi.

Requisiti

Indennità di disoccupazione I (Arbeitslosengeld I)

- È necessario avere 12 mesi di occupazione assicurata negli ultimi 2 anni, essere iscritti a un Ufficio per l'impiego, essere idonei e disponibili al lavoro e cercare attivamente un'occupazione.

- Le persone che si sono iscritte come disoccupate prima del 31 gennaio 2006 devono avere 12 mesi (6 mesi per i lavoratori stagionali) di occupazione assicurata negli ultimi 3 anni.

- In certi casi, il diritto al beneficio di disoccupazione può essere sospeso (fino a 12 settimane).

Indennità di disoccupazione II (Arbeitslosengeld II) in base al reddito

- La persona non deve avere titolo all'indennità di disoccupazione corrispondente o aver esaurito la possibilità d'accesso al diritto. Deve essersi iscritta a un Ufficio per l'impiego, essere idonea e disponibile al lavoro e cercare attivamente un'occupazione.

- L'indennità è anche erogabile alle persone che vivono con una persona indigente abile al lavoro in condizione di sostegno.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione I (Arbeitslosengeld I): è pari al 67% del salario netto per le persone di-

soccupate con figli; è pari al 60% per le persone senza figli. Il reddito di riferimento è costitutivo dal reddito medio giornaliero degli ultimi 12 mesi.

Indennità di disoccupazione II in base al reddito (Arbeitslosengeld II): il 100% del beneficio a carattere forfettario standard è erogato per una persona sola o per un genitore *single* (corrispondente a 345 euro mensili; a 331 euro nei nuovi *länder*); il 90% è erogato se il richiedente ha un *partner* di 19 anni o più (corrispondente a 311 euro mensili; a 298 euro nei nuovi *länder*); l'80% è erogato per i figli d'età compresa tra i 15 e i 18 anni (276 euro mensili; 265 euro nei nuovi *länder*); il 60% è erogato per i figli con meno di 15 anni di età (207 euro mensili; 199 euro nei nuovi *länder*). In più è previsto un sostegno economico per le spese di riscaldamento e alloggio.

Variazioni delle indennità: i benefici a carattere forfettario standard sono annualmente aggiustati in luglio secondo le variazioni applicate alle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione I (Arbeitslosengeld I):

tra i 6 e i 12 mesi, secondo la durata del periodo di occupazione dell'assicurato e l'età del richiedente. È erogabile per 15 mesi alle persone disoccupate di età superiore a 55 anni con 30 mesi di occupazione assicurata; è erogabile per 18 mesi a chi ha 36 mesi di occupazione assicurata.

Indennità di disoccupazione II in base al reddito (Arbeitslosengeld II): illimitata.

Sistema delle sanzioni

Indennità di disoccupazione I (Arbeitslosengeld I)

La sanzione della sospensione viene irrogata nel caso in cui un lavoratore si dimetta dal suo lavoro senza un motivo ragionevole o subisca un licenziamento disciplinare. Inoltre, l'Agenzia federale per il lavoro impone la sospensione se il disoccupato:

- rifiuta un lavoro «accettabile»;
- rifiuta di partecipare a programmi di tirocinio, prove di abilità, formazione professionale o di altro tipo, o ad altre attività per l'integrazione nella vita lavorativa;
- abbandona tale attività;
- non può dimostrare il suo impegno nella ricerca di un lavoro benché l'Agenzia gli abbia consigliato di farlo;
- non rispetta gli appuntamenti per i colloqui con gli Uffici per il lavoro.

In base alla gravità, le sanzioni consistono in una sospensione del pagamento dell'indennità per un periodo di 12 settimane, ma in certe condizioni per 3 o 6 settimane. In caso di insufficienti tentativi per porre fine alla disoccupazione, la sospensione dura 2 settimane; in caso di fallito accordo dura 1 settimana. Se la sospensione di 12 settimane si impone a causa dell'abbandono dell'impiego da parte del beneficiario,

la durata dell'indennità è ridotta di 1/4. Il diritto all'indennità è revocato definitivamente se si è totalizzato un numero di sospensioni che, sommate, formano un periodo di almeno 21 settimane. Se un richiedente comunica la propria disoccupazione all'Agenzia per il lavoro con ingiustificato ritardo, l'importo dell'indennità si riduce di 7,00 euro nel caso di una somma fino a 60,00 euro; di 35,00 euro nel caso di una somma fino a 100,00 euro; di 50,00 euro nel caso di una somma maggiore di 100,00 euro, per ciascun giorno di ritardo della comunicazione. Questi importi sono detratti dall'indennità giornaliera, ma per non più di 30 giorni. In ogni caso, il beneficiario riceve non meno della metà dell'indennità, ovvero se l'importo da detrarre eccede la metà, la sanzione non viene applicata.

Indennità di disoccupazione II (Arbeitslosengeld II)
Viene ridotta, non sospesa, quando il beneficiario non tiene fede agli impegni. Infatti deve pur sempre garantire la sussistenza del beneficiario. Sono comminate sanzioni se l'individuo rifiuta di adempiere agli obblighi del suo accordo per l'integrazione con l'Agenzia per il lavoro. In particolare, se il candidato non accetta un lavoro ragionevole, rifiuta di partecipare a un'attività di integrazione (per esempio un corso di formazione, un programma di creazione del lavoro), non si attiene all'accordo per l'integrazione o abbandona le attività per il reinserimento, l'indennità mensile è decurtata del 30%. Il pagamento addizionale che i beneficiari dell'*indennità di disoccupazione II* ottengono durante i primi mesi con lo scopo di alleggerire la differenza tra l'*indennità di disoccupazione* e l'*indennità di disoccupazione II* è totalmente revocato. Se qualcuno non rispetta un appuntamento col funzionario dell'Ufficio di collocamento o non si presenta a un esame medico (con il fine ad esempio di controllare se il candidato è in grado di lavorare), il sussidio può essere ridotto del 10%. Nel caso di una seconda violazione nell'ottemperare ai propri doveri, il sussidio può essere ridotto di un altro 30%. In tal caso, non solo il sussidio base ma anche le sovvenzioni per le spese di vitto e alloggio ed eventuali altri benefici possono essere revocati. Nel caso di una diminuzione superiore al 30%, possono essere erogati pagamenti in natura. Se l'obbligo di registrazione viene evaso sistematicamente, l'indennità è ridotta del 10% ogni volta.

GRECIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: versa l'1,33% del salario. Il salario massimo a fini contributivi e per l'accesso ai benefici è di 78,41 euro al giorno o 2.058,25 euro al mese. Non c'è nessun salario massimo a fini contributivi e per l'accesso ai benefici per le persone che risultano assicurate già dal 31 dicembre 1992).

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa il 2,67% del totale dei salari a libro paga.

Governo: garantita annualmente la sovvenzione dello Stato.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- Il richiedente deve avere almeno 125 giorni di contributi negli ultimi 14 mesi, oppure 200 giorni di contributi negli ultimi 2 anni (non si prendono in considerazione i giorni di lavoro svolti nei 2 mesi precedenti la richiesta dell'indennità).

- Per la prima richiesta di indennità il beneficiario deve dimostrare almeno 80 giorni di lavoro in ciascuno degli ultimi 2 anni.

- Deve essere idoneo e disponibile al lavoro, iscritto a un Ufficio per l'impiego ed essere a disposizione dell'Ufficio stesso. La disoccupazione deve essere involontaria.

- Deve essere di età inferiore a 65 anni e non deve ricevere una pensione d'invalidità.

Indennità della persona giovane

- Il richiedente deve avere un'età dai 20 ai 29 anni e non deve aver mai lavorato.

Indennità di disoccupazione speciale in base al reddito

- È erogabile se non si hanno i requisiti per l'indennità di disoccupazione o se il diritto all'accesso all'indennità è esaurito.

- L'assicurato deve rimanere disoccupato ed il reddito non deve eccedere 7.923,70 euro.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: è pari al 40% del salario giornaliero (per quanto riguarda gli operai) o del 50% del salario mensile (per gli impiegati). La retribuzione di riferimento è quella dell'ultima occupazione. L'indennità minima giornaliera è di 12,45 euro. Per ogni persona a carico è erogato il 10% del salario, fino al massimo del 40%.

Indennità della persona giovane: consiste nell'indennità di disoccupazione speciale in base al reddito. È erogato un minimo di 13 benefici giornalieri di disoccupazione (ciascuno di 12,45 euro), più il 10% supplementare per ogni persona a carico.

Variazione delle indennità: i benefici sono annualmente aggiustati secondo le variazioni nell'indice dei prezzi al consumo.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: è erogabile, dopo un periodo di carenza di 6 giorni, per un massimo di 5 mesi se l'assicurato ha almeno 125 giorni di occupazione, è erogabile per un massimo di 8 mesi con almeno 180 giorni di occupazione, è erogabile per un massimo di 10 mesi con almeno 220 giorni di occupazione e per un massimo di 12 mesi con almeno 250 giorni e un'età di 49 anni o più.

Indennità della persona giovane: è erogabile per 5 mesi alla persona singola, più un supplemento per ogni figlio.

Sistema delle sanzioni

Non si ha diritto alla «normale» indennità di disoccupazione quando il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni.

È prevista una sospensione dell'indennità se:

- il beneficiario ha rifiutato senza un giustificato motivo per 3 volte di seguito l'offerta di un impiego confacente, tenuto conto anche del bagaglio professionale personale;
- il beneficiario ha rifiutato senza un giustificato motivo per 3 volte di seguito di partecipare ad un programma formativo o di accettare una ragionevole opportunità di lavoro nel quadro dei programmi di lavoro sovvenzionati dell'OAED.

ITALIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente:

- occupato in impresa del settore o commercio industria con più di 50 dipendenti versa lo 0,3% del salario lordo;
- lavoratore occupato in altre tipologie di imprese: non versa contributi.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro:

- con meno di 50 dipendenti non versa alcun contributo;
 - del settore industria con 50 o più dipendenti versa il 4,71% dei salari lordi (sia per l'indennità di disoccupazione sia per la CIG);
 - del settore commercio con più di 50 dipendenti versa il 2,21% dei salari lordi.
- Non c'è alcun tetto massimo di salario a fini contributivi.

Governò: copre eventuali deficit di bilancio, inoltre fornisce le sovvenzioni per i lavoratori agricoli.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- Il richiedente deve avere almeno 2 anni di copertura assicurativa con 52 settimane di contributi negli ultimi 2 anni; i lavoratori dell'edilizia devono avere 43 settimane di contributi versati durante 2 anni di occupazione nel settore.
- Le persone assicurate con 2 anni di copertura assicurativa e 78 giorni di contributi reali o figurativi durante l'anno precedente la disoccupazione hanno titolo all'accesso all'indennità ridotta.
- Deve avere acquisito lo stato di disoccupazione, attestato dal Centro per l'impiego, previa verifica che la persona è disoccupato involontario e immediatamente disponibile al lavoro (rilasciando relativa dichiarazione al Centro per l'impiego).

Cassa integrazione guadagni ordinaria

Subentra in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

- eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

- situazioni temporanee di mercato.

Non è prevista in generale anzianità contributiva. Nel settore dell'edilizia: almeno 6 contributi mensili o 26 contributi settimanali nel biennio precedente.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

Subentra in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali di imprese:

- industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;
- commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro;
- di vigilanza.

Non è prevista in generale l'anzianità contributiva. Nel settore dell'edilizia almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali nel biennio precedente.

Indennità di mobilità

- È pagata ai lavoratori dell'industria (eccettuati i lavoratori del settore edile) con almeno 1 anno di copertura assicurativa e 6 mesi di occupazione, in caso di esaurimento della Cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.
- I lavoratori devono essere iscritti a un Centro per l'impiego ed idonei e disponibili al lavoro.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: è erogabile per un massimo di 7 mesi; 10 mesi per i beneficiari di 50 anni d'età o più. I benefici giornalieri sono pari al 50% del salario giornaliero medio lordo per i primi 6 mesi ed al 40% per il 7° mese. I beneficiari che anno 50 anni d'età o più ricevono il 50% del salario giornaliero medio lordo durante i primi 6 mesi, il 40% per i 3 mesi seguenti e il 30% per il 10° mese. Il salario giornaliero medio lordo è basato sui salari dei 3 mesi precedenti. Gli operai dell'edilizia ricevono l'80% del salario durante i primi 12 mesi di disoccupazione, dopodiché ricevono il 64% per un periodo massimo compreso tra 18 mesi e 27 mesi, secondo la posizione della ditta da cui dipendono. Le persone assicurate che hanno titolo all'accesso ai benefici ridotti ricevono il 30% del salario giornaliero medio lordo.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: corrisponde all'80% del salario perso a causa di una riduzione nel monte ore lavorativo settimanale tra le 24 e le 40 ore ed è assegnato per un periodo massimo di 12 mesi.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: è pari all'80% del salario perso a causa di una riduzione nella settimana lavorativa fino a 40 ore ed è assegnato per un periodo massimo di 24 mesi.

Indennità di mobilità: per i primi 12 mesi e pari al

100% del trattamento di *Cassa Integrazione Straordinaria* percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento (ovvero l'80%, della retribuzione globale spettante); per i periodi successivi corrisponde all'80% del trattamento di *Cassa Integrazione Straordinaria*.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: dipende dal numero di giorni in cui gli assicurati hanno lavorato durante l'anno precedente la disoccupazione, fino ad un massimo di 156 giorni.

Indennità di mobilità: varia dai 12 mesi ai 36 mesi (24-48 mesi nelle regioni del sud) e dipende dall'età del lavoratore e dalla posizione della sede di servizio.

Sistema delle sanzioni

Indennità ordinaria di disoccupazione

Avviene la perdita dello stato di disoccupazione per:

- superamento nell'anno solare della soglia di reddito esente da imposizione;
- mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per l'impiego senza giustificato motivo;
- rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro, di formazione o di riqualificazione;
- mancata presentazione alla prova di idoneità o rifiuto dell'occasione di lavoro negli avviamenti a selezione presso le PA senza giustificato motivo.

Cassa Integrazione Guadagni e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

- Il diritto alla prestazione decade se il lavoratore in Cassa Integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria sede Inps.

Indennità di mobilità

Si ha la perdita dell'indennità in caso di cancellazione dalle liste di mobilità, in caso di:

- rifiuto ingiustificato di essere avviati a un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione;
- rifiuto di una offerta di lavoro equivalente;
- mancata comunicazione all'Inps entro 5 giorni dalla assunzione con un contratto di lavoro che determini la sospensione dell'indennità, ma sussiste la conservazione del diritto al trattamento.

IRLANDA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: i contributi per la tutela contro la disoccupazione sono inclusi nei contributi totali per la sicurezza sociale. Non versa contributi se i guadagni settimanali sono uguali o inferiori a 300 euro; se invece questi sono superiori, non versa contributi sui primi 127 euro, mentre versa un importo pari al 4% dei restanti guadagni fino al tetto *max* di 46.600 euro.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: i contributi per la tutela contro la disoccupazione sono inclusi nei contributi totali per la sicurezza sociale. Versa l'8,5% del salario del dipendente che guadagni 356 euro alla settimana *max*, mentre versa il 10,75% del salario del dipendente con un guadagno superiore a 356 euro.

Governo: copre eventuali *deficit* di bilancio del sistema previdenziale e finanzia attraverso la fiscalità generale il sistema di assistenza basata sul reddito.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- Il richiedente deve avere un'età compresa tra i 16 e i 65 anni, deve essere disoccupato per almeno 3 giorni su 6 giorni consecutivi, vantare 39 settimane di contributi versati, incluse 39 settimane pagate o accreditate nell'ultimo anno fiscale o almeno 26 settimane di contributi versati in ciascuno degli ultimi 2 esercizi contributivi annuali prima dell'inizio dell'anno di competenza per cui l'indennità è preteso.
- Deve essere idoneo e disponibile al lavoro, cercarlo effettivamente ed essersi iscritto al locale Ufficio per l'impiego.

Sussidio di disoccupazione

- Il richiedente deve essere disoccupato per almeno 3 giorni su 6 giorni consecutivi.
- Non è previsto il requisito dei contributi versati.
- Viene riconosciuto a chi non riesce a garantirsi il sostentamento.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: l'ammontare è forfettario, non dipende dalla retribuzione precedentemente percepita e corrisponde a 165,80 euro a settimana.

Sussidio di disoccupazione in base al reddito: è pari a 165,80 euro alla settimana.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: è erogabile per un massimo di 390 giorni (312 giorni se il richiedente ha un'anzianità contributiva inferiore alle 260 settimane; 156 giorni se il beneficiario ha età inferiore ai 18 anni). Se il beneficiario ha 65 anni, la prestazione viene erogata fino al compimento del 66° anno (età pensionabile), se sussiste un'anzianità contributiva di almeno 156 settimane.

Sussidio di disoccupazione in base al reddito: non esiste limite temporale di erogazione, fino al compimento del 66° anno di età.

Sistema delle sanzioni

La disoccupazione non è erogata in caso di dimissioni volontarie, cattiva condotta sul lavoro, rifiuto di un'offerta di lavoro accettabile (l'assicurato può essere sospeso per un massimo di 9 settimane) o ver-

tenza sindacale (l'assicurato è sospeso durante la vertenza).

LETTONIA

Fonti di finanziamento

I contributi sociali per l'assicurazione contro la disoccupazione sono pari all'1,86% dei contributi totali versati dai lavoratori e datori di lavoro.

Lavoratore dipendente assicurato: versa nel complesso come contributi sociali il 9% del reddito lordo.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa nel complesso come contributi sociali il 24,09% del monte salari.

Governo: fornisce le sovvenzioni per il personale militare in servizio attivo e per le persone residenti in Lettonia che accudiscono un figlio inferiore ai 18 mesi d'età.

Requisiti

Indennità di assicurazione contro la disoccupazione

- L'assicurato deve avere un anno di contributi, inclusi 9 mesi negli ultimi 12 mesi prima della disoccupazione, e deve essere iscritto all'Ufficio statale di occupazione.

Condizioni speciali si applicano alle persone che accudiscono un figlio di età inferiore a 18 mesi, alle persone che accudiscono un figlio disabile di età inferiore a 16 [mesi o anni?], alle persone in precedenza inabili che hanno recuperato la capacità di lavorare e alle persone nel servizio militare o alternativo.

Ammontare della prestazione

Varia secondo la lunghezza del periodo di assicurazione coperto e la durata della disoccupazione. L'indennità è pari al 50% del salario medio dell'assicurato negli ultimi 6 mesi con copertura assicurativa da 1 a 9 anni; è pari al 55% se con copertura assicurativa da 10 a 19 anni; è pari al 60% se con copertura assicurativa da 20 a 29 anni; è pari al 65% se con copertura assicurativa da 30 anni o più. L'ammontare pieno è pagato per i primi 3 mesi, il 75% dal 4° al 6° mese, e il 60% dal 7° al 9° mese.

Durata della prestazione

È pagata per un periodo massimo di 9 mesi in riferimento a qualunque periodo di 12 mesi.

Sistema delle sanzioni

In caso di pagamento indebito dell'indennità (a causa di errore, presentazione di documentazione falsa o mancata comunicazione di circostanze che influenzano sull'ammontare dell'indennità), il beneficiario dovrà restituire quanto illegittimamente percepito, in seguito ad una pronuncia del Giudice o di un'altra istituzione. Per la restituzione si può trattenere mensilmente fino al 10% dall'indennità.

LITUANIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente assicurato: non versa contributi.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa l'1,3% dei salari a libro paga.

Governo: copre eventuali deficit di bilancio.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- L'assicurato deve essersi iscritto all'Ufficio di collocamento locale come disoccupato e aver almeno 18 mesi di contributi di assicurazione pagati negli ultimi 36 mesi.
- Non si considera il requisito contributivo se l'assicurato è involontariamente disoccupato o se ha appena completato il servizio militare di base obbligatorio o il servizio di difesa statale.

Ammontare della prestazione

È composta da una componente fissa e da una variabile. La componente fissa è uguale al salario minimo statale di circa 45 euro. La componente variabile è calcolata in base al reddito dell'assicurato negli ultimi 36 mesi, al reddito ed al livello di reddito coperto da contributi nell'anno attuale. L'ammontare massimo variabile del beneficio di disoccupazione è pari alla differenza tra il 70% del livello di reddito assicurato dell'anno attuale ed il reddito sostenuto dallo Stato.

Durata della prestazione

È erogabile a decorrere dall'8° giorno dopo l'iscrizione per un *max* di 6 mesi se l'assicurato ha meno di 25 anni di contributi; per un *max* di 7 mesi con un periodo contributivo dai 25 ai 29; per un *max* di 8 mesi con un periodo contributivo dai 30 ai 34 anni; per un *max* di 9 mesi con 35 o più anni di contributi. È previsto un periodo di carenza di 3 mesi in caso di disoccupazione volontaria o per colpa del lavoratore.

Sistema delle sanzioni

È prevista la perdita dell'indennità in caso di

- rifiuto di un lavoro adeguato (ovvero congruo rispetto alla qualifica del lavoratore e alle sue condizioni di salute e che non richieda uno spostamento di più di 3 ore – di andata e ritorno – ovvero 2 ore per le donne o uomini padri *single* con bambini con meno di 8 anni);
- mancata partecipazione ad attività formative proposte;
- mancata presenza all'Ufficio di collocamento quando prescritto;
- rifiuto di sottomettersi al controllo medico per stabilire l'idoneità al lavoro.

L'indennità viene ridotta al 50% al primo rifiuto di un'offerta di lavoro adeguata o di una proposta formativa. Nel caso del secondo rifiuto l'indennità viene sospesa.

LUSSEMBURGO

Fonti di finanziamento

Le indennità di disoccupazione sono finanziate attraverso le tasse di solidarietà pagate dalle persone fisiche e giuridiche e dallo Stato.

Lavoratore dipendente assicurato: non è previsto un contributo specifico.

Lavoratore autonomo: non è previsto un contributo specifico.

Datore di lavoro: non è previsto un contributo specifico.

Governo: il contributo del Governo centrale è annualmente regolato dalla legge di bilancio. Il contributo delle Amministrazioni locali è pari al 4% dei loro introiti; i Comuni contribuiscono col 2%.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- L'assicurato deve aver lavorato 26 settimane negli ultimi 12 mesi.
- I neodiplomati devono avere 26 settimane d'iscrizione come disoccupati presso gli Uffici di collocamento.
- I lavoratori autonomi devono avere 5 anni d'attività, eccetto che in casi speciali.
- Il beneficiario deve essere disoccupato involontario, iscritto all'Ufficio di collocamento, idoneo e abile al lavoro e disposto ad accettare una occupazione appropriata. La disoccupazione non è dovuta in caso di dimissioni volontarie o di rifiuto di un'offerta di lavoro conveniente.

Ammontare della prestazione

È pari all'80% della retribuzione lorda media dei 3 mesi precedenti la disoccupazione (all'85% se l'assicurato ha un figlio a carico), fino a un massimo di 2,5 volte il salario sociale minimo. L'indennità massima è ridotta a 2 volte il salario sociale minimo dopo 182 giorni; ad 1,5 volte il salario sociale minimo dopo 365 giorni. Il salario sociale minimo è di 1.503,42 euro. I giovani disoccupati ricevono il 70% del salario sociale minimo; le persone disoccupate che lavorano in proprio, ricevono l'80%. L'ammontare del beneficio è ridotto per le persone disoccupate che vivano con qualunque altra persona il cui reddito ecceda di 2 volte il salario sociale minimo.

Variazioni delle indennità: i benefici sono indicizzati secondo le variazioni nel costo della vita.

Durata della prestazione

È erogabile per un massimo di 365 giorni in un periodo di 24 mesi e possono essere prolungati per 12, 9, o 6 mesi per i disoccupati più anziani. Ulteriori estensioni sono possibili per persone disoccupate difficili da collocare.

Sistema delle sanzioni

Se il disoccupato non si presenta al colloquio con il consulente ADEM l'indennità è sospesa per 7 giorni (30 in caso di recidiva). Il beneficio è revocato in caso di 3 mancate presentazioni consecutive.

MALTA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente assicurato: versa il 10% della retribuzione base, con un minimo di 4,99 LM (11,00 euro circa) ed un massimo di 12,58 LM (29,00 euro circa) settimanali.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa il 10% della retribuzione base del lavoratore, con un minimo di 4,99 LM (11,00 euro circa) ed un massimo di 12,58 LM (29,00 euro circa) settimanali.

Governo: partecipa con un importo corrispondente al 50% della contribuzione totale.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- Può essere erogata se il richiedente ha versato contributi per almeno 50 settimane, di cui 20 settimane negli ultimi 2 anni prima della disoccupazione.
- L'assicurato deve essere disoccupato, iscritto ai Servizi pubblici per l'impiego, idoneo e disponibile al lavoro.
- L'indennità non è corrisposta in caso di disoccupazione volontaria o se risulta da una cattiva condotta lavorativa, cosicché viene applicata la sospensione dell'indennità per 6 mesi.

Indennità di disoccupazione speciale

- È in base al reddito.
- È erogabile al capofamiglia al posto del beneficio di disoccupazione ordinaria se soddisfa i requisiti reddituali.

Assistenza di disoccupazione

- È in base al reddito.
- È erogabile se l'assicurato ha esaurito il diritto ai benefici di disoccupazione.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: corrisponde a 4,13 LM (circa 9,62 euro) al giorno per un genitore *single* o una persona sposata che si fa parzialmente carico di un coniuge non occupato a tempo pieno. Sono erogate 2,70 LM (circa 6,27 euro) al giorno per altre persone assicurate. L'indennità è erogata per 6 giorni a settimana.

Indennità di disoccupazione speciale: corrisponde a 6,92 LM al giorno per un genitore *single* o per una persona sposata che mantiene parzialmente un coniuge non occupato a tempo pieno. Sono erogate 4,52 LM al giorno per altre persone assicurate.

Assistenza di disoccupazione: corrisponde a 34,30 LM a settimana. L'indennità è decurtata di tutto il reddito annuale derivante da investimenti eccedente le 40 LM. Se il reddito settimanale eccede l'indennità settimanale, nessuno beneficio

è erogabile.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: è erogabile fino ad un massimo di 156 giorni.

Indennità di disoccupazione speciale: è erogabile dal 1° giorno di disoccupazione fino a un massimo di 156 giorni. In seguito il diritto dipende dal fatto che l'assicurato abbia svolto almeno 13 settimane di lavoro. Il numero totale di giorni di beneficio non deve eccedere il numero totale di contributi pagati dalla persona da quando questa ha iniziato i versamenti contributivi.

Sistema delle Sanzioni

Il beneficiario è sospeso dalla prestazione per un massimo di 6 mesi se non partecipa regolarmente ai programmi di politica attiva previsti.

PAESI BASSI

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente assicurato: versa il 3,45% del salario al Fondo generale per la disoccupazione. Nessun contributo è versato al Fondo per le indennità in caso di esubero.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa il 5,20% del monte salari al Fondo generale per la disoccupazione e l'1,75% del monte salari al Fondo per le indennità in caso di esubero.

Governo: non versa contributi.

Requisiti

Il beneficiario deve:

- essere iscritto all'Ufficio di collocamento pubblico;
- essere idoneo e disponibile al lavoro e non deve rifiutare una occupazione considerata adeguata.

Indennità di breve durata

- Il soggetto deve avere avuto un'occupazione retribuita per almeno 26 delle ultime 39 settimane.

Indennità basata sul reddito

- Il soggetto deve avere avuto un'occupazione retribuita per almeno 26 delle ultime 39 settimane ed aver avuto almeno 52 giorni di occupazione retribuita in almeno 4 degli ultimi 5 anni.

Indennità di proseguimento

- Se la disoccupazione continua dopo che il diritto al beneficio basato sul reddito è esaurito, è erogabile un beneficio di proseguimento. I requisiti richiesti sono gli stessi previsti per l'indennità basata sul reddito.

Sussidio supplementare (basato sul reddito)

- Se i benefici di disoccupazione sono inferiori al minimo sociale, può essere richiesto un supplemento basato sul reddito.

Ammontare della prestazione

Indennità di breve durata: è pari al 70% del salario minimo legale.

Indennità in base al reddito: è pari al 70% dell'ultimo salario, fino al salario giornaliero massimo di 168 euro.

Indennità di proseguimento: è pari al 70% del salario convenzionale minimo (o al 70% del salario giornaliero se questo è inferiore al salario convenzionale minimo).

Sussidio supplementare (in base al reddito): è erogabile un supplemento basato sul reddito.

Durata della prestazione

Indennità di breve durata: è erogabile per 6 mesi.

Indennità in base al reddito: è erogabile per 6 mesi (nel caso di un'anzianità contributiva di 4 anni) e può essere estesa a 5 anni (nel caso di un'anzianità contributiva di 40 anni o più).

Sistema delle sanzioni

Il lavoratore può decadere dall'indennità se rifiuta un'occupazione congrua rispetto alle proprie caratteristiche personali e professionali. Se il beneficiario non rispetta le disposizioni, l'Ente per l'implementazione dell'assicurazione dei lavoratori (UWV) deve imporre una misura amministrativa (totale o parziale diniego dell'indennità) o una multa.

POLONIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: non versa contributi.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa il 2,45% del reddito lordo.

Governo: copre eventuali deficit di bilancio.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- L'assicurato deve avere una età compresa fra i 18 anni e non superiore ai 60 per le donne e 65 per gli uomini, iscritto all'Ufficio di collocamento, idoneo e disponibile al lavoro e disoccupato involontario, non deve aver ricevuto alcuna indennità di disoccupazione o compensativa e non avere diritto a una pensione. - I redditi dell'assicurato devono essere stati almeno uguali al salario minimo per almeno 365 giorni nel periodo di 18 mesi precedenti la disoccupazione (i periodi di servizio militare, il congedo familiare e i permessi ottenuti sono considerati nel periodo complessivo di 365 giorni).

Indennità di prepensionamento

- L'assicurato deve essere disoccupato, avere titolo a ricevere l'indennità di disoccupazione ed avere almeno 63 anni d'età con 25 anni di copertura previdenziale, per gli uomini, o avere almeno 58 anni d'età con 20 anni di copertura previdenziale, per le donne.
- Oppure deve essere involontariamente disoccupato e avere almeno 60 anni d'età con 25 anni di copertura previdenziale, per gli uomini,

o avere almeno 55 anni d'età con 20 anni di copertura previdenziale, per le donne.

- Oppure può avere qualsiasi età ed essere involontariamente disoccupato con 40 anni di copertura previdenziale o non previdenziale, per gli uomini, o con 35 anni di copertura previdenziale o non previdenziale, per le donne.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: l'ammontare convenzionale di riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione è di 521,90 zlotys. L'importo dell'indennità è quindi:

- l'80% dell'ammontare di base fino a di 5 anni di attività lavorativa;
- il 100% dell'ammontare di base tra i 5 e i 20 anni di attività lavorativa;
- il 120% dell'ammontare di base per più di 20 anni di attività lavorativa.

Indennità di prepensionamento: è pari al 90% della pensione di vecchiaia erogabile all'età di 65 anni, per gli uomini, o all'età di 60, per le donne). Questa indennità può essere percepita fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: è erogabile per 6 mesi per i disoccupati che risiedono in una Regione in cui il tasso di disoccupazione non eccede il 125% del tasso di disoccupazione medio nazionale. Può essere estesa a:

- 12 mesi per i disoccupati che risiedono in una Regione in cui il tasso di disoccupazione eccede il 125% del tasso di disoccupazione medio nazionale e per quelli che hanno 50 anni e, allo stesso tempo, hanno almeno un periodo di percezione dell'assegno di 20 anni;
- 18 mesi per i disoccupati che risiedono in una Regione in cui il tasso di disoccupazione è più elevato del doppio del tasso di disoccupazione medio nazionale e che, allo stesso tempo, hanno almeno un periodo di contribuzione di 20 anni e/o il coniuge è disoccupato e non avente diritto all'indennità, con almeno un figlio a carico fino ai 15 anni d'età.

Sistema delle sanzioni

Il diritto all'indennità non è riconosciuto nei casi in cui:

- il disoccupato abbia rifiutato, senza alcun giustificato motivo, una proposta di impiego, di formazione, di lavoro sovvenzionato o un'altra forma di inserimento. In tal caso avrà diritto all'indennità dopo un periodo di 90 giorni;
- il disoccupato, nel periodo di 6 mesi precedenti la registrazione all'Ufficio del lavoro della Regione, abbia terminato il rapporto di lavoro con il consenso di entrambe le parti, a meno che il consenso di entrambi sia stato dovuto al fallimento o alla liquidazione del datore di lavoro o per riduzione di personale per ragioni attinenti al datore di lavoro. In questo caso avrà diritto all'assegno dopo un periodo di 90 giorni;

- il disoccupato, nel periodo di 6 mesi precedenti la registrazione all'Ufficio provinciale del lavoro, abbia terminato il rapporto di lavoro per colpa a lui imputabile e senza alcun preavviso. In questo caso avrà diritto all'assegno solo dopo un periodo di 180 giorni, a partire dalla data della registrazione all'Ufficio del lavoro della Regione. Vale la pena sottolineare che il periodo di percezione dell'assegno sarà ridotto di periodi, pari a 90 o 180 giorni, precedentemente indicati;

- il disoccupato abbia ricevuto una somma forfettaria a titolo di indennità di licenziamento. In questo caso non avrà il diritto all'assegno nel periodo per il quale quei *benefits* sono stati pagati.

Chi ha percepito somme non dovute deve restituirle entro 14 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

PORTOGALLO

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: il 5,22% del contributo totale del 34,75% del salario lordo versato dalla persona assicurata e dal datore di lavoro per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, finanzia i benefici di disoccupazione.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: il 5,22% del contributo totale del 34,75% del salario lordo versato dalla persona assicurata e dal datore di lavoro per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti finanzia i benefici di disoccupazione.

Governo: non contribuisce.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- L'assicurato deve avere 540 giorni di contributi negli ultimi 24 mesi prima della disoccupazione (condizioni speciali si applicano al personale artistico).
- L'assicurato deve essere iscritto al Servizio pubblico per l'impiego e deve essere idoneo e disponibile al lavoro.
- La disoccupazione deve essere involontaria.
- L'assicurato non deve esser titolare di una pensione di invalidità o vecchiaia.

Sussidio sociale di disoccupazione (in base al reddito)

- L'assicurato deve avere 180 giorni di contributi negli ultimi 12 mesi prima della disoccupazione.
- L'assicurato non deve avere titolo all'accesso ai benefici di disoccupazione ordinari o deve averne esaurito il diritto.
- L'assicurato deve iscriversi a un Ufficio per l'occupazione e deve essere idoneo e disponibile al lavoro.
- La disoccupazione deve essere involontaria.
- Il reddito mensile personale non deve eccedere l'80% del salario nazionale mensile minimo. Il salario nazionale mensile minimo è di 385,90 euro.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: è pari al 65% della retribuzione di riferimento. La retribuzione di riferimento è calcolata sui salari percepiti nei 12 mesi precedenti gli ultimi 2 mesi prima del mese in cui la disoccupazione ha avuto inizio. L'indennità minima è uguale al salario legale minimo, corrispondente a 385,90 euro. L'indennità massima è uguale a tre volte il salario legale minimo.

Sussidio sociale di disoccupazione (in base al reddito): è pari all'80% del salario legale minimo; al 100% se il richiedente ha familiari a carico. Il salario legale minimo è 385,90 euro.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione

- fino a 30 anni di età: 12 mesi;
- dai 31 ai 40 anni d'età: 18 mesi;
- dai 41 ai 45 anni: 24 mesi;
- oltre i 45 anni di età: 30 mesi, più 2 mesi per ogni periodo contributivo di 5 anni negli ultimi 20 anni.

Per le persone assicurate di almeno 55 anni d'età, l'indennità di disoccupazione è pagata fino al compimento dei 60 anni, quando è sostituita dalla pensione di vecchiaia. Una persona disoccupata può richiedere anche una pensione di vecchiaia all'età di 58 anni o all'età di 55.

Sussidio sociale di disoccupazione (in base al reddito)

- fino a 30 anni di età: 12 mesi;
- dai 31 ai 40 anni d'età: 18 mesi;
- dai 41 ai 45 anni: 24 mesi;
- oltre i 45 anni di età: 30 mesi, più 2 mesi per ogni periodo contributivo di 5 anni negli ultimi 20 anni.

Sistema delle sanzioni

È prevista una sanzione pecuniaria:

- tra i 100 e i 299 euro, nel caso in cui il beneficiario non sia a disposizione dei Servizi pubblici per l'impiego, non cerchi attivamente una nuova occupazione o non informi le autorità competenti in merito ad un cambio di indirizzo;
- tra i 50 e 175 euro, se il beneficiario non comunica all'istituto competente le circostanze che determinano la riduzione o la sospensione dell'indennità di disoccupazione;
- tra i 50 e 175 euro, se il beneficiario non comunica all'istituto competente le circostanze che determinano la riduzione o la sospensione del sussidio sociale di disoccupazione.

Una sanzione pecuniaria (compresa tra i 249,40 e i 1.097,36 euro) è comminata anche al datore di lavoro che non certifichi lo stato di disoccupazione. La sanzione è ridotta se il datore di lavoro impiega un numero di lavoratori minore o uguale a cinque.

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: compreso nei contributi sociali generali, consistenti nell'11% della retribuzione.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: compreso nei contributi sociali generali, consistenti nel 12,8% della retribuzione dei lavoratori.

Governo: finanzia interamente con la fiscalità generale le indennità di disoccupazione basate sul reddito.

Requisiti

Indennità di disoccupazione in base alla contribuzione

- Il richiedente deve avere almeno 18 anni e essere senza lavoro o con un'occupazione di meno di 16 ore alla settimana (se il soggetto ha 16 o 17 anni, può usufruirne soltanto a determinate condizioni). I contributi devono essere stati pagati su di un salario pari ad almeno 25 volte il limite costituito dal più basso salario settimanale (84 sterline dall'aprile 2006) in uno dei 2 anni fiscali pertinenti (da aprile a marzo) sui quali la richiesta è basata, più i contributi pagati o accreditati su di un ammontare pari ad almeno 50 volte il limite costituito dal più basso salario settimanale in entrambi gli anni fiscali pertinenti sui quali la richiesta è basata.

- L'assicurato deve essere iscritto come disoccupato, essere idoneo e disponibile al lavoro e in ricerca attiva d'occupazione ed avere firmato un *Jobseeker's agreement* (Patto di servizio). Il *Jobseeker's agreement* è predisposto e firmato dal disoccupato e dal consulente del lavoratore disoccupato. Obbliga il disoccupato a cercare attivamente un'attività lavorativa o formativa. Se il disoccupato si rifiuta di firmare il *Jobseeker's agreement*, l'esito consiste nella sospensione dei benefici.

Indennità di disoccupazione basata in base al reddito

- I lavoratori senza qualifica o aventi necessità non coperte dall'elemento contributivo (previdenza sociale) possono qualificarsi per il sussidio basato sul reddito per loro stessi e per le persone a carico se il loro reddito è insufficiente a soddisfare le loro necessità. Il sussidio non è erogabile se i risparmi eccedono le 8.000 sterline.
- Il beneficiario deve essere iscritto come disoccupato, essere idoneo e disponibile al lavoro e in ricerca attiva d'occupazione ed avere firmato il *Jobseeker's agreement*.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione in base alla contribuzione: beneficio forfettario convenzionale pari a:

- 34,60 sterline a settimana fino a 18 anni;
- 45,50 sterline a settimana tra i 18 a i 24 anni;
- 57,45 sterline a settimana oltre i 25 anni

d'età.

Indennità di disoccupazione in base al reddito: dipende dall'età, dal reddito e dalla composizione della famiglia. Una persona sola riceve tra le 34,60 e le 57,45 sterline a settimana, in dipendenza dell'età.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione basata sulla contribuzione: è erogabile dopo 3 giorni di carenza per un periodo massimo di 26 settimane.

Indennità di disoccupazione basata sul reddito: è erogabile dopo 3 giorni di carenza per un periodo massimo di 26 settimane.

Sistema delle sanzioni

Subentra un periodo di sospensione fino a 26 settimane se:

- il lavoratore si dimette o assume un comportamento che determina il suo licenziamento;
- il lavoratore rifiuta un'occupazione accettabile.

Avviene la riduzione della prestazione per 2 o 4 settimane in caso di reiterazione della violazione se:

- il lavoratore non segue le indicazioni del Servizio per l'impiego, come per esempio fare domanda per un determinato posto di lavoro disponibile, suggerito dall'Ufficio stesso oppure frequentare corsi di formazione o altri programmi di politica attiva del lavoro.

età inferiore a 4 anni (a 18 se invalido grave) e i periodi di assistenza a persone di età superiore a 80 anni d'età.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: è pari al 50% del salario netto medio mensile dell'ultimo trimestre per i primi 3 mesi; è pari al 45% per i successivi 3 mesi; è pari al 60% del salario medio mensile se l'assicurato svolge un programma di riqualificazione. Quando il diritto al beneficio di disoccupazione è esaurito, sono erogati benefici e sussidi sociali.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: è erogabile per 6 mesi fino a 50 anni; per 9 mesi dai 50 ai 55 anni; per 12 mesi oltre i 55 anni.

Sistema delle sanzioni

È prevista una interruzione dell'erogazione dell'indennità in caso di violazione delle condizioni che danno titolo all'indennità ovvero in caso di rifiuto ingiustificato di un'occasione di lavoro o di riqualificazione professionale, o ancora se il soggetto inizia a percepire redditi da lavoro. La domanda può essere nuovamente presentata dopo 6 mesi dalla cessazione della situazione che ha dato luogo alla perdita dell'indennità.

REPUBBLICA CECA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: versa lo 0,4% della retribuzione totale lorda.

Lavoratore autonomo: versa l'1,6% del reddito dichiarato. I profitti tassati mensili sono uguali al 50% della differenza tra il reddito e le spese. I profitti tassati minimi per un lavoratore autonomo a orario ridotto sono pari al 10% del salario mensile medio. I profitti massimi annuali a fini di calcolo del contributo per i lavoratori autonomi sono pari a 486.000 CZK (circa 16.741 euro).

Datore di lavoro: versa l'1,2% del monte salari.

Governo: copre eventuali deficit di bilancio.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- L'assicurato deve essere iscritto come disoccupato presso il Servizio pubblico per l'impiego, non deve svolgere attività lavorativa, né formativa, non deve percepire una pensione e deve essere stato occupato (versando i contributi sociali) per almeno 12 mesi negli ultimi 3 anni. Il periodo di occupazione può includere i periodi di formazione professionale fino a 6 mesi, l'addestramento al lavoro per chi è stato invalido, i periodi in cui si è ricevuta una pensione d'invalidità totale, i periodi di servizio di base militare o civile, i periodi in cui si è accudito un figlio di

ROMANIA

Fonti di finanziamento

Contributi sociali.

Requisiti

Il beneficiario:

- precedentemente occupato con contratto a tempo indeterminato, deve avere 6 mesi di lavoro nei 12 mesi precedenti;
- precedentemente occupato con contratto a tempo determinato (o autonomo) deve avere 12 mesi di lavoro nei 24 mesi precedenti;
- deve essere iscritto come disoccupato all'Ufficio per l'impiego, essere abile al lavoro, avere un reddito inferiore al 50% del reddito minimo nazionale netto, non avere diritto a pensione di vecchiaia, non essere proprietario o comproprietario con un familiare di un appezzamento di terreno di entità determinata.

Ammontare della prestazione

Varia a seconda degli anni di lavoro precedentemente svolto:

- da 1 a 5 anni di lavoro: è pari al 50% del salario di riferimento (retribuzione media dei 3 mesi precedenti);
- da 5 a 15 anni di lavoro: è pari al 55% del salario di riferimento;
- oltre 15 anni di lavoro: è pari al 60% del

salario di riferimento.

Durata della prestazione

270 giorni.

Sistema delle sanzioni

Sussiste l'obbligo di restituzione delle somme non dovute ma non è prevista nessuna sanzione.

SLOVACCHIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: versa l'1% del salario lordo.

Le persone assicurate volontariamente contribuiscono per il 2% dei guadagni tassati.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa l'1% dei salari a libro paga.

Governo: copre eventuali deficit di bilancio.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- È necessario essere iscritti all'Ufficio di collocamento come persona in cerca d'occupazione, non avere un rapporto di lavoro, non ricevere una pensione di vecchiaia ed avere almeno 3 anni di contributi versati negli ultimi 4 anni.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: è pari al 50% della retribuzione media dei 3 anni precedenti.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: fino a 6 mesi.

Sistema delle sanzioni

Il beneficiario viene sospeso dalla lista dei disoccupati e perde il diritto all'indennità se non collabora con l'Ufficio di collocamento nella ricerca di un lavoro o se lavora all'estero oppure illegalmente. Dopo 3 mesi di sospensione può riscrivere nella lista dei disoccupati.

SLOVENIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: versa lo 0,14% del salario lordo; versa lo 0,2% del salario lordo se è membro di cooperative dell'artigianato e della pesca.

Lavoratore autonomo: versa lo 0,2% dei profitti.

Datore di lavoro: versa lo 0,06% dei salari a libro paga.

Governo: fornisce delle sovvenzioni e finanzia l'indennità di disoccupazione.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- L'assicurato deve essere stato occupato a tempo pieno ed assicurato durante 12 mesi negli ultimi 18 mesi precedenti la disoccupazione.
- L'assicurato deve essere disoccupato involontario, essersi iscritto al Servizio pubblico per l'impiego entro 30 giorni dal termine dell'occupazione, essere disponibile al lavoro e cercare attivamente un'occupazione.

Sussidio di disoccupazione (in base al reddito)

- Viene percepito se il diritto al beneficio di disoccupazione è cessato o la persona disoccupata ha ricevuto una formazione per meno di 12 mesi.
- Il reddito mensile medio negli ultimi 3 mesi per ogni componente della famiglia non deve eccedere l'80% del salario statale di riferimento (55.853 talleri nel 2006, circa 233 euro).

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: per i primi 3 mesi è pari al 70% del salario mensile medio dell'assicurato percepito negli ultimi 12 mesi. In seguito è pari al 60%.

Sussidio di disoccupazione (in base al reddito): è pari all'80% del salario statale di riferimento (di 55.853 talleri al mese), meno qualsivoglia tassa e meno i contributi pagabili in relazione al salario statale di riferimento.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: la durata è rapportata alla lunghezza del periodo di copertura assicurativa:

- copertura assicurativa da 1 a 4 anni: un massimo di 3 mesi;
- copertura assicurativa da 5 a 14 anni: 6 mesi;
- copertura assicurativa da 15 a 24 anni: 9 mesi;
- copertura assicurativa di 25 o più anni: 12 mesi.

Sussidio di disoccupazione (in base al reddito): è erogabile per un massimo di 15 mesi (o di 3 anni se le condizioni per la pensione di vecchiaia sono raggiunte nel corso di questo periodo).

Sistema delle sanzioni

Avviene la sospensione della prestazione se:

- il lavoratore non ricerca attivamente un lavoro e se, per ingiustificato motivo, rifiuta una offerta di lavoro accettabile (anche temporanea), di formazione professionale o di reinserimento;
- il lavoratore svolge un'attività di lavoro non dichiarata.

È prevista la riduzione del beneficio in altri casi tassativamente indicati dalla legge.

SPAGNA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente: versa l'1,55% del salario lordo; versa l'1,60% del salario lordo se impiegato con un contratto a tempo determinato.

Lavoratore autonomo: non versa contributi.

Datore di lavoro: versa il 6% dei salari a libro paga; versa il 6,7% dei salari a libro paga in caso di dipendenti assunti a tempo pieno e determinato; versa il 7,7% dei salari a libro paga in caso di dipendenti assunti a tempo parziale e determinato o forniti attraverso un'Agenzia specializzata per i contratti di lavoro temporaneo.

Governo: fornisce sovvenzioni variabili.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- Il disoccupato deve avere 360 giorni di contributi versati durante gli ultimi 6 anni.
- Deve essere disoccupato involontario, iscritto a un Ufficio per l'impiego, essere disponibile alla ricerca attiva di un lavoro; essere a disposizione del Servizio per l'impiego; partecipare ad attività formative, di orientamento e ad altre iniziative di reinserimento nel mercato del lavoro proposte dal Servizio per l'impiego.
- Deve avere più di 16 anni di età e non aver maturato i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.

Sussidio di disoccupazione

- Viene percepito a cessazione del diritto all'indennità di disoccupazione o in caso di non possesso dei requisiti per l'indennità di disoccupazione.
- Il reddito mensile della persona disoccupata non deve eccedere 359,52 euro (il 75% di 479,10 euro [che cos'è questa cifra?]).
- Il richiedente deve essere iscritto a un Ufficio per l'impiego; essere disponibile alla ricerca attiva di un lavoro; essere a disposizione del Servizio per l'impiego; non deve percepire redditi per un ammontare superiore al 75% della salario minimo interprofessionale; deve partecipare ad attività formative, di orientamento e ad altre iniziative di reinserimento nel mercato del lavoro proposte dal Servizio per l'impiego.
- Deve avere più di 16 anni di età e non aver maturato i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: è pari al 70% del salario medio dell'assicurato negli ultimi 6 mesi per i primi 180 giorni; è pari al 60% per il tempo rimanente.

Sussidio di disoccupazione: è pari all'80% del salario minimo interprofessionale.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: varia secondo il numero di giornate contributive, da un minimo di 120 giorni per 360 giornate contributive fino a un massimo di 720 giorni con 2.160 o più giornate contributive.

Sussidio di disoccupazione: è erogabile per 6 mesi e può essere esteso per due periodi supplementari di 6 mesi.

Sistema delle sanzioni

È prevista la sospensione o la perdita del diritto all'indennità, a seconda del numero di infrazioni compiute e del mancato rispetto degli oneri ricadenti sui beneficiari, come quelli riassumibili nella categoria del «compromesso di attività»:

- ricerca attiva del lavoro;
- accettazione di una proposta di lavoro congrua;
- presentazione periodica presso gli uffici del Servizio per l'impiego;
- partecipazione ad attività formative, di orientamento e ad altre iniziative di reinserimento nel mercato del lavoro proposte dal Servizio per l'impiego.

È prevista inoltre la riduzione della durata della prestazione di un mese in caso di violazioni lievi (mancata presentazione presso gli Uffici di collocamento se richiesto, mancato rinnovo della domanda di lavoro, mancato adempimento dell'accordo di attività): di 3 mesi per violazioni gravi (rifiuto di un posto di lavoro adeguato, mancata partecipazione ai programmi di occupazione o attività di inserimento, promozione, formazione o riconversione professionali); di 6 mesi in caso di recidiva.

SVEZIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente assicurato: per il sistema di previdenza volontaria versa una quota d'iscrizione variabile da circa 80 kronor a circa 134 kronor al mese; per il sistema di previdenza di base non vengono versati contributi.

Lavoratore autonomo: per il sistema di previdenza volontaria versa una quota d'iscrizione variabile da circa 80 kronor a circa 134 kronor al mese; per il sistema di previdenza di base versa l'1,91% del reddito.

Datore di lavoro: versa il 4,45% del monte salari.

Governo: finanzia in parte il sistema di previdenza di base e copre eventuali deficit di bilancio.

Requisiti

Indennità di disoccupazione in base al reddito

- È necessario che il soggetto sia disoccupato involontario, iscritto al Servizio di collocamento pubblico, collaborare con esso per la definizione di piano d'azione individuale, cercare attivamente un lavoro ed essere idoneo al lavoro e disposto ad accettare un'occupazione adeguata per almeno 3 ore al giorno e per una media di almeno 17 ore alla settimana.
- Deve essere stato occupato per un minimo di 6 mesi (almeno 70 ore al mese) o per almeno 450 ore durante un periodo continuo di 6 mesi negli ultimi 12 mesi prima della disoccupazione. Una lavoratore autonomo deve soddisfare le medesime condizioni qualificanti.

L'indennità di disoccupazione di base

- Il soggetto deve essere ex studente che non soddisfa i requisiti minimi per l'occupazione ma che abbia completato almeno 1 anno di studio a tempo pieno e che sia stato iscritto come disoccupato per almeno 90 giorni nel periodo dei 10 mesi successivi al termine degli studi.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione di base: corrisponde a 320 kronor (circa 34 euro) al giorno purché l'assicurato abbia lavorato 40 ore alla settimana prima della disoccupazione; altrimenti l'indennità è ridotta in proporzione al numero di ore lavorate alla settimana, inferiori alle 40.

Indennità di disoccupazione in base al reddito: è pari all'80% della media della retribuzione precedente percepita.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione di base: è erogabile per un massimo di 300 giorni, 5 giorni alla settimana. L'indennità fondamentale è pagata dopo un periodo di carenza di 5 giorni.

Indennità di disoccupazione basata sul reddito: è erogabile per un massimo di 300 giorni, 5 giorni alla settimana. L'assicurato deve essere stato iscritto a un Fondo di disoccupazione per almeno 12 mesi. L'indennità è erogata dopo un periodo di carenza di 5 giorni.

Sistema delle sanzioni

In caso di dimissioni senza giusta causa è prevista una sospensione dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione per 45 giorni. I benefici di disoccupazione sono ridotti del 25% o del 50% per il rifiuto di un lavoro adeguato o della formazione. Dopo il terzo rifiuto è prevista la sospensione fino a 40 giorni.

UNGHERIA

Fonti di finanziamento

Lavoratore dipendente assicurato: versa l'1% della retribuzione mensile lorda.

Lavoratore autonomo: versa il 4% del reddito totale lordo.

Datore di lavoro: versa il 3% del monte salari.

Governo: non contribuisce.

Requisiti

Indennità di disoccupazione

- Il richiedente deve avere almeno 365 giorni di copertura assicurativa negli ultimi 4 anni.
- Deve essere involontariamente disoccupato, in ricerca attiva di occupazione e disponibile al lavoro o alla formazione, e non deve ricevere una pensione di vecchiaia, d'invalidità civile o per causa di lavoro.
- Nei casi di disoccupazione volontaria o di licenziamento vige un periodo di carenza di 90

giorni di calendario dopo l'iscrizione al Centro per l'impiego.

Sussidio di disoccupazione

- Il disoccupato deve aver ricevuto l'indennità per almeno 180 giorni ed esaurito il diritto; avere almeno 200 giorni di copertura assicurativa negli ultimi 4 anni precedenti la disoccupazione e non avere titolo al beneficio di disoccupazione; oppure trovarsi a meno di 5 anni dall'età pensionabile normale, aver ricevuto l'indennità di disoccupazione per almeno 140 giorni ed esaurito il diritto al beneficio di disoccupazione stesso.

Ammontare della prestazione

Indennità di disoccupazione: è pari al 60% della retribuzione media lorda dell'anno civile precedente per i primi 91 giorni; è pari al 60% del salario minimo (circa 135 euro) per il periodo restante.

Sussidio di disoccupazione: è pari al 40% del salario mensile minimo.

Durata della prestazione

Indennità di disoccupazione: è erogabile fino a un massimo di 270 giorni.

Sussidio di disoccupazione: è erogabile per 90 giorni; per 180 giorni se l'assicurato ha almeno 50 anni d'età; oppure fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia per i disoccupati più anziani.

Sistema delle sanzioni

Indennità disoccupazione

È prevista la sospensione del beneficio se il disoccupato non collabora con i Servizi per l'impiego (ovvero quando non si presenta presso i Centri per l'impiego a richiesta di questi ultimi, e comunque ogni 3 settimane). In questo caso la sospensione si protrae per tutta la durata dell'inadempimento.

È prevista l'interruzione del diritto al beneficio se:

- il disoccupato rifiuta l'offerta di un lavoro adeguato (compreso un lavoro di servizio alla Comunità) o un'opportunità di formazione professionale gratuita offerta dal Centro per l'impiego;
- l'opportunità di lavoro procurata dal Centro per l'impiego viene perduta per colpa del lavoratore disoccupato.

Le indennità percepite in corrispondenza della situazione irregolare devono essere restituite. A fronte di talune irregolarità (come il porre ostacoli all'attività di controllo dei Centri per l'impiego) possono essere comminate anche sanzioni amministrative.

Sussidio di disoccupazione:

È prevista la sospensione del beneficio se il disoccupato non collabora con i Servizi per l'impiego.

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Direttore

Michele Tiraboschi

Redazione

Marouane Achguiga; Carmen Agut Garcia; Francesco Basenghi; Eliana Bellezza; Bellinvia Tiziana; Chiara Bizzarro; William Bromwich; Giuliano Cazzola (*senior advisor*); Alessandro Corvino; Lorenzo Fantini; Rita Iorio; Simona Lombardi; Stefano Malandrini; Flavia Pasquini; Niccolò Persico; Pierluigi Rausei; Alberto Russo; Olga Rymkevitch; Anna Maria Sansoni; Simone Scagliarini; Iacopo Senatori; Carlotta Serra; Silvia Spattini; Chiara Todeschini.

Coordinatore di redazione

Marina Bettoni

La documentazione è raccolta in collaborazione con:

CISL – Dipartimento del mercato del lavoro

CONFCOMMERCIO – Servizio sindacale

CONFINDUSTRIA – Ufficio relazioni industriali e affari sociali

UIL – Dipartimento del mercato del lavoro

La giurisprudenza di merito è raccolta in collaborazione con:

Assindustria Genova

Associazione Industriale Bresciana

Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

Confindustria Bergamo

Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone

Unione degli Industriali della Provincia di Treviso

Unione degli Industriali della Provincia di Varese

Unione Industriale Torino

Soci ADAPT

Abi; Adecco; Agens; Agenzia Regionale per il Lavoro – Regione Lombardia; Ailt; Ali S.p.A.; Ancc – Coop; Ance; Aplà; Associazione Industriali della Provincia di Vicenza; Assaereo; Banca Popolare Emilia Romagna; Barilla G. e R. F.III S.p.A.; Cisl; Cna Nazionale; Cna Modena; Comune di Milano; Comune di Modena; Confapi; Confartigianato; Confcommercio; Concooperative – Elabora; Confindustria; Confindustria Bergamo; Confsal; Coopfond – Legacoop Nazionale; CSQA Certificazioni S.r.l.; Electrolux – Italia S.p.A.; Esselunga S.p.A.; Fastweb; Federalberghi; Federdistribuzione; Federmecanica; Filca – Cisl; Fipe; Fondazione Studi – Consulenti del Lavoro; Générale Industrielle S.p.A.; Gruppo Cremonini S.p.A.; Il Sole 24 Ore; Inail; Inps; Italia Lavoro S.p.A.; Legacoop Emilia Romagna; Manutencoop; Meta S.p.A.; Metis S.p.A.; Micron Technology Italia S.r.l.; Movimento Cristiano Lavoratori; Obiettivo Lavoro; Poste italiane S.p.A.; Provincia di Bergamo; Provincia di Verona; Randstad Group Italia S.p.A.; Telecom S.p.A.; Ugl; Uil; Umana S.p.A.; Vedior.